REGOLAMENTO (CEE) N. 748/74 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1974

che fissa le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto (2) ad esso allegato,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 872/73 della Commissione, del 30 marzo 1973, che fissa le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica (5), ha indicato le norme che presiedono a tale fissazione; che l'applicazione delle norme stesse comporta la fissazione delle restituzioni alla produzione indicate nell'allegato del presente regolamento per il periodo ivi menzionato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 765/68 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.
(5) GU n. L 85 del 31. 3. 1973, pag. 69.

ALLEGATO

Restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 765/68 e nella fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 364/73

Zone di applicazione	Trimestre dal 1° aprile 1974 al 30 giugno 1974		
	Allegato I u.c./100 kg	Allegato II u.c./100 kg	Allegato III u.c./100 kg
1. Tutte le regioni dell'Italia	11,98	0	0
2. Dipartimenti francesi d'oltremare	9,94	0	0
3. Altre regioni della Comunità (1)	10,27	0	0

(1) Per quanto riguarda l'Irlanda e il Regno Unito, la restituzione alla produzione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 364/73 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3551/73 (3), deve essere diminuita dell'importo compensativo « adesione » fissato negli scambi di questi Stati membri con gli altri Stati membri.

(2) GU n. L 39 del 12. 2. 1973, pag. 22.

(3) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 38.